



[Home](#) / [INPS Comunica](#) / [Atti](#) / [Circolari, Messaggi e Normativa](#) / Circolare numero 48 del 25-03-2024

Circolare numero 48 del 25-03-2024

Mittenti

Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Destinatari

Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Commissario straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali



Prospetto informativo per i datori di lavoro privati che hanno alle dipendenze lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie gestite dall'INPS, ai fini della corretta applicazione del massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335

Sommario



Con la presente circolare si comunica, in materia di applicazione del massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il rilascio di una piattaforma informativa che, su richiesta del datore di lavoro o dell'intermediario abilitato a svolgere gli adempimenti previdenziali ai sensi della legge 11 gennaio 1979, n. 12, fornisce un prospetto di sintesi delle informazioni presenti negli archivi informatici dell'Istituto sull'anzianità assicurativa del lavoratore presso le gestioni pensionistiche obbligatorie.

Testo Completo



INDICE

1. Premessa
2. Rilascio nuova funzione "PRISMA"
3. Istruzioni operative e precisazioni

1. Premessa

L'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha introdotto - per i lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono a fare data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione al sistema contributivo ai sensi del comma 23 dell'articolo 1 della medesima legge - un massimale annuo della base contributiva e pensionabile (annualmente rivalutato), oltre il quale la retribuzione non deve essere assoggettata a prelievo di contribuzione previdenziale.

Costituiscono forme pensionistiche obbligatorie le diverse gestioni pensionistiche obbligatorie a cui sono iscritti i lavoratori dipendenti, le gestioni pensionistiche obbligatorie a cui sono iscritti i lavoratori autonomi, le Casse per i liberi professionisti. Per i lavoratori che abbiano maturato anzianità contributiva in data antecedente al 1° gennaio 1996 in Paesi dell'Unione europea o in Paesi convenzionati con i quali vigono accordi in materia di sicurezza sociale, si rinvia alle circolari n. 21 del 29 gennaio 2001 e n. 42 del 17 marzo 2009.



retribuzione eccedente costituisce base imponibile unicamente per le contribuzioni di finanziamento delle assicurazioni minori.

Posto che la corretta applicazione della citata disposizione presuppone che il datore di lavoro abbia contezza dell'anzianità assicurativa del lavoratore in relazione al quale effettua gli adempimenti ai fini previdenziali, l'Istituto, con la circolare n. 177 del 7 settembre 1996, nel fissare i criteri applicativi, ha precisato che i datori di lavoro sono tenuti ad acquisire una dichiarazione del lavoratore attestante l'esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini assicurativi anteriori al 1° gennaio 1996; detta dichiarazione deve essere rilasciata anche nei casi in cui l'anzianità contributiva sia maturata anteriormente al 1° gennaio 1996 in Paesi dell'Unione europea o convenzionati con l'Italia (cfr. la circolare n. 21/2001).

Nel caso di diversi rapporti di lavoro che si susseguono nel corso dell'anno, tenuto conto che le retribuzioni percepite in costanza di medesimi rapporti si cumulano ai fini dell'applicazione del massimale, il lavoratore deve esibire ai datori di lavoro successivi al primo la certificazione delle retribuzioni rilasciata dai precedenti datori di lavoro, nonché fornire gli elementi occorrenti per effettuare le relative operazioni nel caso di rapporti di lavoro simultanei (cfr. la circolare n. 177/1996, paragrafo 1, lett. f).

I citati obblighi di comunicazione tra lavoratore e datore di lavoro in ordine all'esistenza di periodi utili o utilizzabili ai fini dell'anzianità contributiva permangono qualora l'anzianità antecedente al 1° gennaio 1996 sia acquisita a seguito di riscatto o di accredito figurativo. Al riguardo, si ricorda che sul tema della decorrenza dell'esclusione dell'applicazione del massimale in caso di acquisizione dello *status* di "vecchio iscritto" a seguito di una domanda di riscatto o di accredito figurativo, il legislatore, confermando la posizione espressa dall'Istituto con la circolare n. 42/2009, è intervenuto nel 2015 con una norma di interpretazione autentica stabilendo espressamente che: *"Il comma 18 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 ai quali siano accreditati, a seguito di una loro domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 non sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui alla medesima disposizione, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda"* (cfr. l'art. 1, comma 280, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Pertanto, si ribadisce che, nel caso di domanda di accredito figurativo o di riscatto, l'esclusione dell'applicazione del massimale contributivo decorre a partire dal mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, a condizione che si verifichi l'accredito della contribuzione figurativa o l'assolvimento del relativo onere economico.

A tale proposito si ricorda che, a conferma di quanto già chiarito nelle circolari n. 29 dell'11 marzo 2008 e n. 42/2009, il riscatto dei periodi relativi ai rapporti di collaborazione coordinata - previsto dall'articolo 51, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 - svolti in periodi antecedenti l'istituzione dell'obbligo contributivo alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, da parte degli iscritti alla predetta Gestione e il riscatto dei periodi dei corsi di studi universitari - richiesto da soggetti "inoccupati" ai sensi dell'articolo 2, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, introdotto dall'articolo 1, comma 77, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 - collocati temporalmente in data antecedente al 1° gennaio 1996 e accreditati nella gestione pensionistica prescelta dall'assicurato, non sono idonei a modificare lo *status* di nuovo iscritto del lavoratore.

In tale senso, con riferimento alle Casse professionali istituite ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che applicano ai propri iscritti il solo sistema di calcolo contributivo, i dati afferenti ai periodi di riscatto, di ricongiunzione o di ulteriori accreditamenti a diverso titolo relativi a periodi antecedenti l'istituzione dell'obbligo contributivo presso le medesime Casse (1° gennaio 1996) non determinano anzianità assicurativa ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995.

Per quanto attiene, invece, agli accrediti derivanti da riscatto, ricongiunzione o ulteriori accreditamenti a diverso titolo relativi a periodi presso Enti gestori di forme di previdenza per i liberi professionisti istituiti antecedentemente al 1996 e trasformati in persone giuridiche private ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che applicano ai propri iscritti un regime diverso da quello esclusivamente contributivo, gli stessi - se relativi a periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 - sono da considerarsi sempre rilevanti ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva [1].



ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, sia con riferimento alla presenza di periodi utili o utilizzabili ai fini dell'anzianità assicurativa collocata anteriormente al 1° gennaio 1996, sia in relazione all'avvenuta presentazione e/o autorizzazione della domanda di opzione al sistema contributivo di cui all'articolo 1, comma 23, della citata legge n. 335/1995.

Pertanto, è stata definita la nuova funzione denominata "PRISMA" (prospetto informativo sintetico per il corretto adempimento contributivo in relazione al massimale), che ha lo scopo di fornire le informazioni presenti negli archivi informatici dell'Istituto al momento della consultazione, utili a supportare il datore di lavoro nella valutazione del corretto adempimento dell'obbligo contributivo in relazione all'applicabilità o meno del massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995.

Tale piattaforma informativa, disponibile sia per i datori di lavoro che per gli operatori di Sede, fornisce un prospetto di sintesi dei dati riferiti all'anzianità assicurativa del lavoratore in relazione alla data di prima iscrizione presso le forme pensionistiche obbligatorie gestite dall'INPS o raccolte nell'ambito del Casellario dei lavoratori attivi di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 243, istituito presso l'Istituto (Casse professionali di cui al decreto legislativo n. 103/1996 e al decreto legislativo n. 509/1994)[\[2\]](#).

Il prospetto rilasciato dalla procedura "PRISMA", al fine di garantire la tutela della *privacy* del lavoratore, nel rispetto dei principi di limitazione delle finalità e di minimizzazione dei dati di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, fornisce le informazioni minime, presenti sulla posizione assicurativa dell'assicurato, come risultanti dagli archivi informatici alla data dell'elaborazione ed è consultabile solo dal richiedente (datore di lavoro o intermediario abilitato a svolgere gli adempimenti previdenziali di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12), tenuto a trasmettere i flussi di denuncia contributiva per quel lavoratore.

Inoltre, tale prospetto ha esclusivamente valore informativo in relazione alle notizie in esso riportate, riferite all'assicurato, e non ha valore certificativo della posizione assicurativa del lavoratore medesimo.

Il prospetto informativo riporta i seguenti dati:

data in cui risulta presente il primo contributo obbligatorio riferito a forme pensionistiche obbligatorie[\[3\]](#), se precedente al 1° gennaio 1996 (cfr. il punto A del prospetto).

Solo in caso di assenza di contributi obbligatori antecedenti al 1° gennaio 1996, è indicata la data in cui si colloca il primo contributo oggetto di domanda di accredito figurativo o riscatto relativo a periodi antecedenti il 1° gennaio 1996, e la data della relativa domanda di accredito figurativo o riscatto se disponibile a sistema (cfr. i punti A1 e A2 del prospetto).

Infine, ove tutti gli accrediti riferiti alla contribuzione obbligatoria/figurativa/da riscatto siano successivi al 31 dicembre 1995 il prospetto riporterà la data del primo accredito in forme pensionistiche obbligatorie[\[4\]](#) (cfr. il punto A3 del prospetto);

presenza della domanda di opzione al sistema contributivo (se in stato istruttoria o accolta) e data della relativa domanda (cfr. il punto B del prospetto);

presenza della domanda di riscatto/accredito figurativo in una della Gestioni dell'INPS per periodi precedenti al 1° gennaio 1996 e data della relativa domanda (cfr. il punto C del prospetto);

eventuale presenza di periodi riscattati o ricongiunti presso le Casse professionali di cui al decreto legislativo n. 509/1994 da verificare con l'assicurato (cfr. il punto D del prospetto);

eventuale presenza di anzianità assicurativa in Casse professionali di cui al decreto legislativo n. 509/1994 se derivante da domande di reintegro/ripristino da verificare con l'assicurato (cfr. il punto D del prospetto)[\[5\]](#);



Si segnala che, in fase di prima applicazione, e a partire dal 10 aprile 2024, sono abilitati all'utilizzo della piattaforma "PRISMA" i datori di lavoro privati - quali soggetti obbligati legalmente all'adempimento contributivo - che hanno alle dipendenze lavoratori iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dall'INPS – Gestione privata.

Il riconoscimento e la legittimazione all'accesso sul codice fiscale del lavoratore da parte del datore di lavoro sono subordinati alla verifica che si tratti di soggetto che trasmette i flussi di denuncia contributiva per quel lavoratore (Uniemens).

Sono abilitati, inoltre, tutti i soggetti che, sulla base della normativa vigente, possono essere incaricati dal datore di lavoro a svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori occupati (dipendente dell'impresa, professionisti mandatari del datore di lavoro individuati dalla legge n. 12/1979).

L'operatore di Sede, tramite il portale intranet, può rilasciare il prospetto richiesto da un datore di lavoro per un lavoratore dipendente non più in forza, ove emerge l'interesse diretto del datore di lavoro con riferimento al corretto adempimento dell'obbligo contributivo per quell'assicurato (ad esempio, in caso di corresponsione di somme arretrate a seguito di contenziosi già avviati e pendenti alla data della cessazione; sussistenza di atti di accertamento della pretesa contributiva notificati dall'Istituto, ecc.).

Con successivo messaggio sarà comunicata l'accessibilità al servizio da parte della totalità dei datori di lavoro con dipendenti (anche pubbliche Amministrazioni o datori di lavoro con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica).

Come precisato nel paragrafo 2 della presente circolare, il prospetto informativo in argomento rappresenta un supporto che il datore di lavoro può utilizzare per le proprie valutazioni in merito alla correttezza degli obblighi in materia di adempimento contributivo.

Tuttavia, la posizione assicurativa del lavoratore potrebbe essere modificata in relazione all'iscrizione a forme pensionistiche diverse da quelle gestite dall'INPS (non evincibile dagli archivi a disposizione dell'Istituto) o a circostanze non rinvenibili dagli archivi informatici dell'INPS.

A titolo esemplificativo, potrebbero non essere presenti negli archivi informatici dell'Istituto le domande di accredito di contribuzione figurativa o di riscatto relative a periodi in cui il processo di gestione delle stesse non risulta automatizzato o le domande presentate nella Gestione pubblica (con specificità tali che al momento non ne consentono l'integrazione al servizio in argomento).

Parimenti, potrebbero sussistere periodi svolti all'estero in Paesi dell'Unione europea o convenzionati con l'Italia non ancora certificati e antecedenti al 1° gennaio 1996. Si ricorda, infatti, che, ai fini della valutazione dell'anzianità contributiva, anche in linea con la normativa comunitaria adottata in materia, devono essere valutati anche i periodi assicurativi maturati all'estero nei Paesi dell'Unione europea o con i quali l'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale in materia pensionistica.

Inoltre, l'accesso al servizio da parte del datore di lavoro potrebbe avvenire in un momento precedente rispetto, ad esempio, alla presentazione, da parte del lavoratore, della domanda di riscatto della laurea o alla decisione di procedere al pagamento del relativo onere (elemento che ne perfeziona l'accredito contributivo).

Peraltra, con specifico riferimento ai lavoratori ex INPGI, oggi iscritti nell'apposita evidenza contabile separata del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), l'applicazione dello speciale regime contributivo di cui al comma 105 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, presuppone la sussistenza di determinate condizioni illustrate nella circolare n. 82 del 14 luglio 2022.



Parimenti, permane l'obbligo per i lavoratori di esibire ai datori di lavoro le certificazioni delle retribuzioni rilasciate dai precedenti datori di lavoro.

Per quanto non previsto in questa sede, si rinvia alle istruzioni fornite con le circolari in materia di massimale annuo contributivo fino a oggi emanate dall'Istituto.

Il Direttore Generale

Vincenzo Caridi

[1] Ciò anche nei casi in cui la regolamentazione adottata dalle Casse professionali preveda che il riscatto determini un aumento dell'anzianità contributiva e non una retrodatazione dell'iscrizione.

[2] Si fa presente che i dati risultanti dagli archivi dell'estratto conto integrato (ECI) sono alimentati dalle Casse professionali e, talvolta, possono non contenere il dettaglio dei periodi assicurativi.

[3] Nel novero delle forme pensionistiche obbligatorie sono comprese le Casse professionali che trasmettono i dati al Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive di cui alla legge n. 243/2004.

[4] Cfr. la nota 3.

[5] I Regolamenti di alcune Casse professionali, come ad esempio quello della Cassa Dottori Commercialisti (CNPADC), contengono alcune disposizioni che prevedono che l'iscritto possa chiedere la restituzione della contribuzione versata e, successivamente, ripristinare il periodo pregresso di anzianità (cfr. l'art. 13 del Regolamento Unitario CNPADC aggiornato al 5 aprile 2023). In tali fattispecie, che determinano la collocazione della contribuzione nel periodo originario, si considera disapplicabile il massimale contributivo a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di ripristino, nei casi in cui lo stesso ripristino abbia a oggetto periodi antecedenti al 1° gennaio 1996.

Allegati

[Circolare numero 48 del 25-03-2024.pdf](#)
PDF, 103.8 KB